



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **236** del **29 novembre 2021**

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – CONFERMA TARIFFE ANNO 2022

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Novembre alle ore 19:00, nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

DATO ATTO che con propria deliberazione di Giunta n. 60 del 19.03.2020, questa Amministrazione si è dotata di un Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza;

DATO ATTO:

- che, ai fini della validità della seduta, il collegamento audio-video, effettuato con la piattaforma Zoom, ha garantito al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che sono intervenuti in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- che il Segretario Generale ha attestato la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato la seduta si intende aperta alle ore 19:00, in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità telematica; la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

| Cognome e Nome | Qualifica | Presenza |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| SPINELLI ALESSIO | Sindaco | Ass |
| DONNINI EMMA | Vice Sindaco | Pres |
| CEI DANIELE | Assessore | Pres |
| GARGANI FABIO | Assessore | Pres |
| LAZZERETTI EMILIANO | Assessore | Pres |
| RUSSONIELLO VALENTINA | Assessore | Ass |

Presenti: 4

Assenti: 2

Presiede la Giunta Emma Donnini, in qualità di Vice Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

Assessore: GARGANI FABIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” all'art 4 disciplina l'Imposta di soggiorno, ed in particolare al:

- comma 1 precisa che “i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.”;
- comma 3 recita che “con regolamento da adottare (...) ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (...) hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo”;

DATO ATTO della competenza della Giunta Comunale all'approvazione delle tariffe in oggetto ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.”, in cui:

- l'art. 42 assegna l' “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote” alla competenza del Consiglio Comunale, in quanto uno tra gli atti fondamentali assegnati espressamente a tale organo dall'articolo citato;
- l'art. 48 attribuisce alla Giunta “tutti gli atti rientranti (...) nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco;

RICHIAMATI:

- il vigente regolamento sull'Imposta di Soggiorno nel Comune di Fucecchio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 2 aprile 2012, il quale ha istituito il tributo in esame a decorrere dal 1 giugno 2012;
- le tariffe relative all'entrata in esame definite per l'anno 2012, anno di prima applicazione, dalla Giunta comunale con deliberazione n. 105 del 11 maggio 2012, rimaste immutate per gli anni successivi a seguito di conferma tacita o espressa da parte dell'organo competente, di cui l'atto deliberativo n. 2 del 05.01.2021 costituisce l'ultima e più recente espressione di conferma delle stesse tariffe, già in vigore dall'istituzione dell'imposta;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione confermare anche per l'annualità 2022 le stesse tariffe per l'imposta di soggiorno, in vigore dal 2012, anno di prima applicazione del tributo sul territorio comunale;

PRECISATO che la manovra tariffaria dell'entrata di parte corrente, qui in esame, consistente in una conferma delle tariffe attualmente in vigore, è comunque ritenuta idonea a garantire gli equilibri di bilancio ed il mantenimento di adeguati standard qualitativi e quantitativi dei servizi resi a favore della comunità locale, nonostante la crisi finanziaria derivante dalla crisi sanitaria attualmente in atto nel nostro paese in seguito all'epidemia da Covid 19;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58, di cui si riporta il testo per le parti qui di interesse:

1.All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente: «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

(...)

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno (...) hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15”;

RICHIAMATA la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019, ad oggetto “Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”, la quale nel precisare le finalità del citato intervento normativo, specifica che “la principale novità recata dal citato art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019 risiede nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi. Prima della modifica normativa in commento, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e l'addizionale comunale all'IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali. L'attuale estensione alla generalità dei tributi di competenza dei comuni del sistema di pubblicità costitutiva delle deliberazioni basato sulla pubblicazione nel sito internet in questione – che viene eseguita dal Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in avanti, per brevità, anche MEF) in esito alla trasmissione degli atti da parte dell'ente locale – rappresenta, dunque, un passaggio fondamentale nell'ambito del percorso di realizzazione di una banca dati completa delle deliberazioni recanti la disciplina dei tributi in questione. Tale banca dati consente ai contribuenti, ai sostituti d'imposta, ai centri di assistenza fiscale e agli altri intermediari, da un lato, di disporre di un unico punto di accesso al complesso delle informazioni necessarie per l'applicazione di ogni singolo tributo in ciascun comune, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle amministrazioni comunali e, dall'altro, di individuare con certezza le aliquote o le tariffe e le norme regolamentari sulla cui base deve essere calcolato l'importo dovuto per un determinato anno. Restano, infatti, inapplicabili gli atti che, ancorché approvati dall'ente locale e pubblicati all'albo pretorio istituzionale, non siano stati altresì pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it entro i termini

stabiliti dalla legge. Al riguardo, giova peraltro precisare che la pubblicazione dell'atto sul sito internet ministeriale in discorso, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l'anno di riferimento. A tal fine, e in particolare affinché esse abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno medesimo, è altresì necessario – in applicazione dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – che l'atto sia stato approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.”

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile P.O. Settore 1 “Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile P.O. Settore 1 “Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa, di confermare per l'anno 2022 le stesse tariffe vigenti in materia di Imposta di Soggiorno fin dal 2012, anno di prima applicazione del tributo sul territorio comunale;
2. di approvare il quadro delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, come di seguito riepilogato:

| CATEGORIA | TARIFFA |
|-----------------------------|----------------|
| HOTEL 5* | €. 2,50 |
| HOTEL 4* | €. 2,00 |
| HOTEL 3* | €. 2,00 |
| HOTEL 2* | €. 1,00 |
| HOTEL 1* | €. 1,00 |
| RTA | €. 1,50 |
| CAMPEGGI 1-2-3-4* | €. 1,00 |
| OSTELLI | €. 0,50 |
| CASE PER FERIE | €. 0,50 |
| AFFITTACAMERE PROFESSIONALI | €. 1,00 |

| | |
|---------------------------------|---------|
| AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALI | €. 0,50 |
| CASE VACANZE | €. 1,00 |
| RESIDENZE D'EPOCA | €. 1,00 |
| RESIDENZE 2-3-4* | €. 1,00 |
| AGRITURISMO 1-2-3* | €. 1,00 |

3. di dare atto, come precisato dal regolamento sull'Imposta di Soggiorno nel Comune di Fucecchio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 2 aprile 2012, all'art 3, comma 2, che “il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Fucecchio”;
4. di ricordare che la presente deliberazione:
 - acquista efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019;
 - con effetto dal 1° gennaio 2022 in quanto atto di conferma del quadro tariffario, approvata nei termini dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, indipendentemente dagli effetti collegati alla pubblicazione sul Portale, di cui al comma 15-quater dell'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58,
5. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
 - trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
 - trasmissione al Servizio Turismo e al Servizio Attività Produttive e SUAP dell'ente;
6. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

In relazione ai termini di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Vice Sindaco

Emma Donnini

Il Segretario generale

Simone Cucinotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.